



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 Del 29-05-21

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.-

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di maggio si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato alle ore 10:00, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune nel numero di 13 e in carica nel numero di 13 :

CIABOCCO GIULIANO	P	ALESSANDRINI MARIA	P
BELLI DARIS	P	PALETTI FRANCESCO	P
COSTANTINI ALESSIO	A	RICCUCCI ERALDO	P
ANITORI GIACOMO	A	TACCARI MARCO	A
MORICHELLI ANDREA	P	NARDI LOREDANA	P
SALTARI GIORDANO	P	SCLAVI MASSIMO	A
CIABOCCO GUALTIERO	P		


ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor CIABOCCO GIULIANO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Caprari Dott.ssa Fabiola

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
SALTARI GIORDANO
CIABOCCO GUALTIERO
NARDI LOREDANA

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.656022

protocollo@pec.comune.sanginesio.mc.it - info@comune.sanginesio.mc.it - www.comune.sanginesio.mc.it - www.sanginesioturismo.it



Illustra l'argomento il responsabile del servizio finanziario.

Entra il Consigliere di Minoranza Eraldo Riccucci (Consiglieri presenti e votanti n. 9)

Il Consigliere di Minoranza Loredana Nardi fa presente che il gruppo di minoranza non ha avuto modo di approfondire l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del responsabile del servizio finanziario;

Udita la dichiarazione del Consigliere di Minoranza Loredana Nardi

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale "... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...*";

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

il **comma 817**, a mente del quale "... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

il **comma 821** "... *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

□ il **comma 834** a mente del quale "... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...";

□ il **comma 847** a mente del quale "... Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

Considerati altresì,

□ l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";

□ il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";

□ l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...";

Ricordato che l'art. 9 ter D.L. 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. 176/2020, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui

all'art. 5 L. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181 co. 2-3 D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del Canone unico patrimoniale;

Preso atto *che il comma 1 lettera a) dell'art. 30 del D.L. 34/2020 ha prorogato il 30 giugno 2021 l'esonero dal pagamento del Canone unico patrimoniale le attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 L. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;*

Preso atto *che sono inoltre esentate dal CUP fino al 31 dicembre 2021 tutte le attività che dal 1° gennaio 2019 avevano sede legale o operativa in uno dei Comuni del cratere sismico (così come è previsto dalle legge di bilancio 2019 e dal Decreto Milleproroghe, art. 17 – ter D.L. 183/2021);*

Richiamate *le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 74 del 20.12.2004 di approvazione del “Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)” e n.24 del 27/06/1994 di approvazione del “Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e per l'attuazione del servizio delle pubbliche affissioni”, la cui efficacia è confermata in ordine alla regolazione dei rapporti tributari in essere negli anni precedenti al 2021 entro i limiti previsti dalla nuova disciplina;*

Considerato *che alla luce delle abrogazioni sopra richiamate si rende necessario disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;*

Visto *l'art. 151 co. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali) e sue successive modificazioni, il quale stabilisce al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che tale termine possa essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;*

Visti *inoltre l'art. 1 comma 174 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamato, che ribadisce il termine il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e l'art. 172 comma 1 lett. c) del medesimo decreto che prevede che i Comuni allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;*

Richiamato *l'art. 27 co. 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se*

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Tenuto conto che l'art. 106 co. 3 bis del D.L. 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 differisce al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamato;

Preso atto che con decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 gennaio 2021 e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stata disposta la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte dei Comuni al 31 marzo 2021;

Preso atto che l'art. 30 comma 4 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 stabilisce che "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000".

Preso atto che con il Decreto Proroghe di Primavera è ulteriormente differito al 31 maggio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Rilevata la necessità di assicurare il principio di equità fiscale;

Dato atto che l'art. 1 co. 837 L. n. 160/2019 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni si debbano dotare di un proprio Regolamento per l'applicazione del Canone mercatale;

Visto lo schema di Regolamento per la l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico, Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale, predisposto dall'Ufficio Tributi/Ragioneria di questo Ente, quale risulta dall'allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Rilevato che il Canone Unico Patrimoniale deve essere disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti da detto Canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 del Responsabile servizio interessato e del Responsabile del servizio finanziario;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con n.7 voti favorevoli ,Contrari nessuno e n. 2 astenuti (Nardi e Riccucci) resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) - Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il “Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, composto da n. 50 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;*
- 2)- Di dare inoltre atto che lo stesso Regolamento produce effetti, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;*
- 3) - Di abrogare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, il “Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)” (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/02/2000) e il “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta di pubblicità e per l’attuazione del servizio delle pubbliche affissioni” (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 17/11/1994) richiamati in premessa, dichiarandone l’efficacia in ordine alla regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti, laddove le disposizioni siano compatibili con l’attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all’allegato regolamento;*
- 4)- Di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.*
- 5)- Di trasmettere la presente deliberazione agli uffici competenti per gli adempimenti pubblicitari richiesti dalle norme.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge;*

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, Con n. 7 voti favorevoli Contrari nessuno e n. 2 astenuti (Nardi e Riccucci)resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to CIABOCCO GIULIANO

Il Segretario Comunale
f.to Caprari Dott.ssa Fabiola

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, 16-06-21

L'addetto alla Pubblicazione
f.to ZEGA GIUSEPPINA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,16-06-2021

Il Segretario Comunale
Caprari Dott.ssa Fabiola

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data _____ :

in virtù dell'art.134, comma 4, del Tuel 267/2000.

per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000.

Li,

Il Segretario Comunale
f.to Caprari Dott.ssa Fabiola
